

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

## N. 143 di Registro

Seduta del 08-05-2024

Il Presidente: Alessandro Rapinese

II Vice Segretario Generale Vicario: Dott.ssa ROSSANA TOSETTI.

Sono presenti al momento della votazione:

	Ta	1
RAPINESE ALESSANDRO	SINDACO	Presente
ROPERTO NICOLETTA	VICE SINDACO	Presente
ANSELMI NICOLETTA	ASSESSORE	Presente
FONTANA ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CAPPELLETTI MICHELE	ASSESSORE	Presente
CIABATTONI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
BODERO MACCABEO CHIARA	ASSESSORE	Presente
DORIA MONICA	ASSESSORE	Presente
COLOMBO ENRICO	ASSESSORE	Presente
QUAGLIARINI FRANCESCA ROMANA	ASSESSORE	Presente

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

(GAP) DEL COMUNE DI COMO E DEGLI ENTI INCLUSI NELL'AREA

**DI CONSOLIDAMENTO - ANNO 2023.** 

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che ai sensi del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, che disciplina le modalità operative per la predisposizione dello stesso, gli enti capogruppo devono innanzitutto definire il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
- 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

**Rilevato** che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

**Considerato** che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sono costituiti, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del citato Allegato 4/4:

- dagli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) <u>dagli enti strumentali controllati</u> dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter comma 1 del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda:
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
- dagli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11 ter comma 2 del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

- 4) <u>dalle società controllate</u> dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
- 5) dalle società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

#### Considerato altresì che:

- a decorrere dall'esercizio 2019 sono da considerare anche le società quotate (controllate e/o partecipate) e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco n. 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco n. 2 "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:
  - a) Irrilevanza
  - b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
- il DM 11 agosto 2017 sancisce che "a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione";

#### Rilevato che:

• il Principio Contabile concernente il bilancio consolidato sopra richiamato prevede che costituiscono, tra gli altri, il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell'ambito dei requisiti previsti, "il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda";

Dato atto che, per quanto riguarda le associazioni e le fondazioni ex Ipab (ovvero quelle derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza), a seguito delle modifiche intervenute al Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017 art. 11 sexies), del parere della Commissione Arconet del 17 luglio 2019 e della deliberazione n. 86/2021 della Corte dei Conti – sez. regionale per la Lombardia, la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico;

**Dato atto quindi** che il Gruppo Comune di Como (elenco 1), oltre che dalla capogruppo Comune di Como, risulta composto dai seguenti enti:

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana - ASCL	Ente strumentale controllato
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del	Ente strumentale partecipato
	Bacino di Como Lecco e Varese	
3	Ente Parco Spina Verde	Ente strumentale partecipato
4	Fondazione Alessandro Volta	Ente strumentale partecipato
5	Società Palchettisti del Teatro Sociale di	Ente strumentale partecipato
	Como	
6	CSU SRL	Società controllata
7	SOCIETA' DEL POLITEMA SRL in	Società controllata
	liquidazione	
8	COMO ACQUA SRL	Società partecipata
9	COMODEPUR SCPA in liquidazione	Società partecipata
10	SPT HOLDING SPA - Gruppo	Società partecipata
11	ASF Autolinee Srl	Società partecipata indiretta

**Verificato** che, in applicazione dei criteri, previsti dal Principio contabile, per la determinazione dell'irrilevanza, con riferimento ai valori risultanti dai bilanci 2022, come meglio descritto nell'allegata Relazione, rientrano nell'Area di Consolidamento (elenco 2) i seguenti enti:

1	Azienda Sociale Comasca Lariana – ASCL+
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese
3	CSU SRL
4	COMO ACQUA SRL
5	SPT HOLDING SPA Gruppo
6	ASF Autolinee S.r.l. – partecipata indiretta

Vista la relazione allegata al presente atto, esplicativa della metodologia e dei criteri adottati per la determinazione del GRUPPO COMUNE DI COMO e della relativa AREA DI CONSOLIDAMENTO;

**Visti** i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione:

- di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore del Settore 13 Risorse Finanziarie, Società Partecipate e Provveditorato;
- di coerenza con i documenti di programmazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal Direttore dell'Area Economica;
- di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore del Settore 13 Risorse Finanziarie, Società Partecipate e Provveditorato;

**Visto altresì**, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 103, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegata relazione esplicativa e metodologica, a firma della Direttrice dott.ssa Barneschi e dell'Assessore competente dott.ssa Doria;

**3)** di individuare i seguenti Enti che, oltre al Comune di Como, risultano inclusi nel Gruppo Comune di Como (elenco 1):

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana - ASCL	Ente strumentale controllato
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del	Ente strumentale partecipato
	Bacino di Como Lecco e Varese	
3	Ente Parco Spina Verde	Ente strumentale partecipato
4	Fondazione Alessandro Volta	Ente strumentale partecipato
5	Società Palchettisti del Teatro Sociale di	Ente strumentale partecipato
	Como	
6	CSU SRL	Società controllata
7	SOCIETA' DEL POLITEMA SRL in	Società controllata
	liquidazione	
8	COMO ACQUA SRL	Società partecipata
9	COMODEPUR SCPA in liquidazione	Società partecipata
10	SPT HOLDING SPA - Gruppo	Società partecipata
11	ASF Autolinee Srl	Società partecipata indiretta

**4)** di individuare quali componenti dell'Area di Consolidamento del Comune di Como (elenco 2) i seguenti enti:

1	Azienda Sociale Comasca Lariana – ASCL
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese
3	CSU SRL
4	COMO ACQUA SRL
5	SPT HOLDING SPA Gruppo
6	ASF Autolinee S.r.l. – partecipata indiretta

- **5)** di trasmettere il presente atto agli enti interessati al consolidamento, unitamente o propedeuticamente alle direttive di cui al punto 3.2 dell'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;
- **6)** di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter comunicare ad aziende ed enti interessati le direttive per il consolidamento.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

# **IL SINDACO**

### Alessandro Rapinese

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

# IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Dott.ssa ROSSANA TOSETTI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i